SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Proroga della durata del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) a decorrere dal 13 ottobre 2002 . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Martins Teixeira Anabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 21 gennaio 2003.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acetosella», in Castellammare di Stabia - Società Stabia D.I.MA.RE. S.r.l . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 dicembre 2002.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2002 . . . . Pag. 7

DECRETO 18 dicembre 2002.

Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica . . . . Pag. 8

DECRETO 21 gennaio 2003.

Nomina del dott. De Giorgi Giorgio a componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti . . . . Pag. 8

DECRETO 21 gennaio 2003.

Nomina di un componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti . . . . Pag. 9

DECRETO 29 gennaio 2003.

Ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Caserta. Pag. 9

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ancol Lanusei a r.l.», in Lanusei . . . . Pag. 10

DECRETO 31 gennaio 2003.

Integrazione al decreto del 5 novembre 2002 istitutivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento. . . . . Pag. 10

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione di Roma. Pag. 11

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Residenza Casa Rossa» società cooperativa edilizia a r.l., in Torino . . . . Pag. 11

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Velox s.c. a r.l.», in Torino . . . . Pag. 12

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Tina - piccola società cooperativa a r.l.», in Bussoleno. Pag. 12

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Villa Linda - piccola società cooperativa a r.l.», in Torino. Pag. 13

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Euredile - piccola società cooperativa a r.l.», in Torino. Pag. 14

DECRETO 7 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio Orobico Coop. di Abitazione a r.l.», in Almè . Pag. 14

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 gennaio 2003.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia . . . . Pag. 15

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Augusta», in Sassari e nomina del commissario liquidatore. . . . . . Pag. 15

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Badolato e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 16

DECRETO 7 febbraio 2003.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2003 del settore industria . . . . Pag. 16

DECRETO 7 febbraio 2003.

Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando della legge n. 488/1992 per il settore industria dell'anno 2002 . . . . Pag. 17

DECRETO 13 febbraio 2003.

Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale. . . . . Pag. 18

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . Pag. 34

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . Pag. 36

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . Pag. 37

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . Pag. 39

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . Pag. 41

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. . . . . Pag. 43

DECRETO 6 febbraio 2003.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . . Pag. 44

DECRETO 6 febbraio 2003.

Conferimento al Consorzio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco», dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . . . Pag. 45

DECRETO 7 febbraio 2003.

Graduale riduzione dei contributi compensativi per i danni alle produzioni e alle strutture conseguenti ad avversità assicurabili al mercato agevolato . . . . Pag. 46

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 11 febbraio 2003.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società . . . . Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 28 ottobre 2002.

Rettifica dell'ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002 - Piano d'ambito. (Ordinanza n. 330) . . . . Pag. 49

ORDINANZA 4 febbraio 2003.

Deroga temporanea dei limiti di utilizzo della risorsa idrica per le utenze collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a Genna Is Abis. (Ordinanza n. 339) Pag. 50

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE 31 gennaio 2003.

Ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni. (Determinazione n. 109) . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 19 febbraio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 51

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertaderm» . . . . . . Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Seroquel». Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Damide». Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norigri». Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quasar». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacacil». Pag. 54

Rettifica al decreto A.I.C. n. 592 del 10 dicembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Diltiazem» . . . . Pag. 54

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito di Marina. . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . . Pag. 55

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 55

Provvedimenti concernenti l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale. Pag. 56

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni immobili ubicati nel comune di Maratea, in località Acquafredda . . . . Pag. 56

Passaggio dal demanio pubblico marittimo al demanio storico-artistico di un immobile ubicato nel comune di Quartu Sant'Elena, in località Cala Regina . . . . Pag. 56

Comune di Ala: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 56

Comune di Albuzzano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56

Comune di Arquata Scrivia: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 57

Comune di Ayas: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 57

Comune di Camo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 58

Comune di Castel Maggiore: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 58

Comune di Netro: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 59

Comune di Nicosia: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59

Comune di Revere: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59

Comune di Rogno: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 59

Comune di San Candido (Innichen): Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. . . . . Pag. 59

Comune di San Giorgio di Piano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. . . . . Pag. 60

Comune di Selvazzano Dentro: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 60

Comune di Soverato: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 61

Comune di Zuclo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa: Nomina del Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese . . . . Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

03A01519

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Proroga della durata del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) a decorrere dal 13 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che ha istituito, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria ed ha previsto che la durata del medesimo Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri;

Viste le risoluzioni numeri 1267/1999, 1333/2000, 1373/2001 e 1390/2002 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;

Visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete di Al-Qaeda ed ai Talibani;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata del Comitato di sicurezza finanziaria, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di contrasto del terrorismo internazionale e di monitoraggio del sistema finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La durata del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, è prorogata di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2002.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 38

03A01914

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Martins Teixeira Anabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzianano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè la disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Martins Teixeira Anabela, nata il 15 ottobre 1968 in Mozambico, cittadina portoghese diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenharia Quimica» conseguito presso l'«Universidade de Porto» in data 31 luglio 1991 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è una professionista in Portogallo, come risulta dalla sua iscrizione all'«Ordem dos Engenheiros - Regiao Norte» dall'11 marzo 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Martins Teixeira Anabela, nata il 15 ottobre 1968 in Mozambico, cittadina portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) elettrotecnica;

b) fisica tecnica ambientale.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A01674

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2003.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acetosella», in Castellammare di Stabia - Società Stabia D.I.MA.RE. S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992, con la quale la società «Acetosella Fonti Acidule Plinio S.p.a.» ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acetosella» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti Acidule Plinio» sita in comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto n. 1580/AGC del 30 luglio 2002 del dirigente del Settore ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali della regione Campania, concernente il trasferimento e l'intestazione della concessione mineraria Fonti Acidule Plinio alla società Stabia D.I.MA.RE. S.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), via Regina Margherita n. 71;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione prodotta dalla società Stabia D.I.MA.RE. S.r.l. con note pervenute in data 6 agosto 2002 e 11 novembre 2002;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acetosella» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti Acidule Plinio» sita in comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01804

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2002.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2001;

Vista la delibera del consiglio di ammistrazione dell'INAIL n. 223 del 9 maggio 2002;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 38.493,34 con effetto dal 1° luglio 2002.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 38

03A01952

DECRETO 18 dicembre 2002.

Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001, che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, 1999, 2000 e 1° semestre 2001;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 223 del 9 maggio 2002;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi è fissata nelle seguenti misure:

1996 e precedenti: euro 19.050,95;

1997: euro 19.749,49;

1998: euro 19.996,13;

1999: euro 19.996,13;

2000, 2001 e 1° semestre 2002: euro 19.996,13.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37

03A01953

DECRETO 21 gennaio 2003.

Nomina del dott. De Giorgi Giorgio a componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente i miglioramenti previdenziali ed assistenziali, nonché le disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto n. 1, prot. n. 20631, dell'11 dicembre 1972, con il quale veniva costituita la commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi dell'art. 14 della succitata legge 8 agosto 1972, n. 475;

Vista la nota del 9 gennaio 2003, inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - sede di Pesaro - con la quale viene designato, in qualità di componente supplente, il dott. De Giorgi Giorgio, ispettore generale, in seno alla citata commissione, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Il dott. De Giorgi Giorgio, residente a Pesaro, c/o I.N.P.S., viene nominato componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione di cui sopra.

Pesaro, 21 gennaio 2003

Il direttore: DAMIANI

03A01676

DECRETO 21 gennaio 2003.

Nomina di un componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente i miglioramenti previdenziali ed assistenziali, nonché le disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto n. 1, prot. n. 20631, dell'11 dicembre 1972, con il quale veniva costituita la commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi dell'art. 14 della succitata legge 8 agosto 1972, n. 475;

Vista la nota del 9 gennaio 2003, inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - sede di Pesaro - con la quale viene designato, in qualità di componente supplente, il dott. Iovino Luciano, ispettore generale, in seno alla citata commissione, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Il dott. Iovino Luciano, residente a Pesaro, c/o I.N.P.S., viene nominato componente supplente in rapresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione di cui sopra.

Pesaro, 21 gennaio 2003

Il direttore: DAMIANI

03A01677

DECRETO 29 gennaio 2003.

Ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1957, n. 427;

Visto il decreto direttoriale del 7 febbraio 1997, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione dei lavoratori dell'industria di Caserta;

Vista la circolare ministeriale n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III, con la quale viene indicata la durata quadriennale dell'Organismo in parola, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Vista la nuova composizione della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, indicata dalla Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III, con circolare n. 15/1995 del 13 gennaio 1995, in ottemperanza alla normativa sulla riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali, di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Considerato che la predetta tabella C limita la rappresentanza in seno all'organismo in parola ad una sola organizzazione rispettivamente per i lavoratori e per i datori di lavoro;

Considerato, quindi, che occorre procedere all'individuazione delle due succitate, distinte organizzazioni sindacali di categoria di maggiore rappresentatività operanti nella provincia di Caserta;

Considerato che, al fine di cui innanzi, si rende necessaria una ponderazione degli elementi per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali concorrenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza degli iscritti;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula dei contratti provinciali ed aziendali collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione alla composizione di organismi provinciali;

e) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)* - consistenza degli iscritti - non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiale, e ciò in carenza di attuazione dell'art. 39 della Costituzione, secondo, terzo e quarto comma, e quello di cui al punto *e)* non può essere riferito, se non relativamente, alle organizzazioni sindacali datoriali, in quanto queste non necessariamente, per la natura della stessa attività svolta, decentrano le loro strutture nei livelli *sub*-provinciali;

Considerato che, in base alle risultanze degli atti istruttori contenute nella nota della Direzione provinciale del lavoro di Caserta ed alle conseguenti valuta-

zioni comparative, compiute alla stregua dei suindicati criteri, sono risultate a più elevata rappresentatività sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:

1) in rappresentanza dei datori di lavoro: Unione degli industriali;

2) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: C.I.S.L.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Caserta, così composta:

presidente: direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Caserta od un suo delegato;

membri effettivi:

sig. Canta Gerardo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

dott. Chiello Lorenzo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

membri supplenti:

sig. Avossa Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

dott. Buonanno Adriano, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Partecipa alle sedute della commissione, in rappresentanza dell'I.N.P.S., il dott. Tortora Antonio e, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Leanza Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il direttore: APREA

03A01712

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ancol Lanusei a r.l.», in Lanusei.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto elencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Ancol Lanusei a r.l.», con sede in Lanusei (Nuoro), costituita in data 26 luglio 1974, rogito notaio G. Grasso, repertorio n. 377, iscritta al n. 280/74 del registro delle imprese di Nuoro. B.U.S.C. n. 750/134002.

Nuoro, 29 gennaio 2003

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

03A01752

DECRETO 31 gennaio 2003.

Integrazione al decreto del 5 novembre 2002 istitutivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed, in particolare, l'art. 44 che dispone l'istituzione, presso ogni sede dell'Istituto medesimo, di un comitato per l'espletamento dei compiti fissati dall'art. 46 della stessa legge;

Visto il proprio decreto n. 21 del 5 novembre 2002, che qui si intende riportato e trascritto, con il quale si faceva riserva di integrare la composizione del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento non appena le organizzazioni sindacali avessero provveduto alla designazione dei rispettivi rappresentanti;

Viste le designazioni pervenute con fax del 31 gennaio 2003 dalla C.I.S.L. e dalla U.I.L. di Benevento con i quali, sono stati designati come propri rappresentanti in seno all'organo collegiale predetto, rispettivamente per la prima organizzazione sindacale:

sig. De Maria Raffaele, nato il 12 gennaio 1928;

sig. Nicolella Vincenzo, nato il 4 aprile 1942;

sig. Rungi Ciro, nato il 29 febbraio 1964;

per la seconda organizzazione sindacale:

sig. Pagliuca Cosimo, nato il 4 luglio 1928;

sig. Saccavino Giuseppe, nato il 24 marzo 1954;

sig. Alleva Ettore, nato il 5 aprile 1950;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione del decreto n. 21 del 5 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002, con i nominativi predetti in rappresentanza della C.I.S.L. e della U.I.L.;

Decreta:

Il decreto n. 21 del 5 novembre 2002 istituito dal comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento risulta così integrato:

per i lavoratori dipendenti:

C.I.S.L.:

sig. De Maria Raffaele, nato il 12 gennaio 1928;

sig. Nicolella Vincenzo, nato il 4 aprile 1942;

sig. Rungi Ciro, nato il 29 febbraio 1964;

U.I.L.:

sig. Pagliuca Cosimo, nato il 4 luglio 1928;

sig. Saccavino Giuseppe, nato il 24 marzo 1954;

sig. Alleva Ettore, nato il 5 aprile 1950.

La C.G.I.L., non ha ancora designato i propri rappresentanti in seno al predetto organo collegiale per cui si fa riserva di integrare l'organo in questione non appena perverranno le designazioni da quest'ultima organizzazione sindacale.

Avverso il presente provvedimento integrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 31 gennaio 2003

Il direttore: IANNAZZONE

03A01518

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 15 del 14 settembre 1999 con cui si è provveduto alla nomina del sig. Branchesi Roberto membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota prot. n. 2003p5917/bf del 31 gennaio 2003 con cui la C.G.I.L. di Roma ha segnalato il nominativo del nuovo rappresentante supplente dei lavoratori nella persona della sig.ra Falcinelli Emilia, per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa

Decreta:

La sig.ra Falcinelli Emilia, domiciliata per la carica presso la C.G.I.L. Roma e Lazio — coordinamento ufficio vertenze — via Buonarroti n. 12 - 00185 Roma - tel. 06/47823308 (residenza Roma, largo dell'Olgiata, 15 - c.a.p. 00123 - cod. fisc. FLCMLE53M58L188P), viene nominata membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione in sostituzione del sig. Branchesi Roberto.

Roma, 3 febbraio 2003

Il direttore: CELA

03A01812

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Residenza Casa Rossa» società cooperativa edilizia a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 15 settembre 2000 e il verbale di accertamento del 23 maggio 2002 a carico della cooperativa «Residenza Casa Rossa» società cooperativa edilizia a r.l., in liquidazione dal 29 settembre 1999, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a. r. del 23 agosto 2002, ricevuta in data 28 agosto 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della cooperativa «Residenza Casa Rossa» società cooperativa edilizia a r.l., con sede legale in Torino, Corso Peschiera n. 206, del sig. Dentis Ilario Valentino, nominato con assemblea straordinaria del 29 settembre 1999, e la sua sostituzione con il dott. Scuzzarella Ignazio, nato a Torino il 26 marzo 1964, con studio in Torino, via Principi D'Acaja n. 29. Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2003

Il direttore: PIRONE

03A01873

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Velox s.c. a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 31 luglio 2001 e il verbale di accertamento del 9 maggio 2002 a carico della società cooperativa «Velox a r.l.», in liquidazione dal 19 marzo 1999, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a. r. del 23 agosto 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato la sudetta raccomandata è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «non ritirata - al mittente», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della cooperativa «Velox soc. coop. a r.l.», con sede legale in Torino, via E. Giachino n. 76, del sig. Gasparre Luigi, nominato con assemblea straordinaria del 19 marzo 1999, e la sua sostituzione con il dott. Napolitano Enzo Mario, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella, via Gramsci n. 25.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2003

Il direttore: PIRONE

03A01874

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Tina - piccola società cooperativa a r.l.», in Bussoleno.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 1° agosto 2001 e il verbale di accertamento del 2 agosto 2002 a carico della società cooperativa «Tina - piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione dal 17 novembre 1999, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a. r. del 17 ottobre 2002, ricevuta in data 22 ottobre 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della cooperativa «Tina - piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Bussoleno (Torino), Corso B. Peirolo n. 14, della sig.ra Di Filippo Concetta, nominata con assemblea straordinaria del 17 novembre 1999, e la sua sostituzione con il dott. Scuzzarella Ignazio, nato a Torino il 26 marzo 1964, con studio in Torino, via Principi D'Acaja n. 29.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2003

Il direttore: PIRONE

03A01875

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Villa Linda - piccola società cooperativa a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l' art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione, ordinaria del 18 gennaio 2001 e il verbale di accertamento del 26 novembre 2001 a carico della cooperativa «Villa Linda - piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione dal 15 aprile 1999, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a. r. del 23 agosto 2002, ricevuta in data 27 agosto 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile:

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della cooperativa «Villa Linda - piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Torino, via F. Juvarra n. 10, del sig. Alba Giovanni, nominato con assemblea straordinaria del 15 aprile 1999, e la sua sostituzione con il dott. Scuzzarella Ignazio, nato a Torino il 26 marzo 1964, con studio in Torino, via Principi D'Acaja n. 29.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia inte-

resse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2003

Il direttore: PIRONE

03A01876

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa «Euredile - piccola società cooperativa a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l' art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 9 agosto 2001 e il verbale di accertamento del 3 agosto 2002 a carico della cooperativa «Euredile - piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione dal 12 ottobre 1999, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a. r. del 9 ottobre 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «al mittente - compiuta giacenza», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della cooperativa «Euredile - piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Torino, Corso M. D'Azeglio n. 74, del sig. D'Anna Carmelo, nominato con assemblea straordinaria del 12 ottobre 1999, e la sua sostituzione con il dott. Napolitano Enzo Mario, nato a Biella il 22 novembre 1958, con studio in Biella, via Gramsci n. 25.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2003

Il direttore: PIRONE

03A01877

DECRETO 7 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio Orobico Coop. di Abitazione a r.l.», in Almè.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 luglio 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Consorzio Orobico Coop. di Abitazione a r.l.», con sede in Almè (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Cavinato Stefano è stato nominato liquidatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto dirigenziale DPL-SPL n. 1 del 15 aprile 2002 con il quale veniva nominato commissario liquidatore la dott.ssa Miriam Asperti in sostituzione del sig. Cavinato Stefano;

Vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2002, prot.n.12833, con la quale la dott.ssa Miriam Asperti ha rinunciato all'incarico;

Visto il decreto dirigenziale DPL-SPL n. 12 del 13 gennaio 2003 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Valter Rinaldi in sostituzione della dott.ssa Miriam Asperti;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2003, protocollo n. 733, con la quale il dott. Valter Rinaldi ha rinunciato all'incarico;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Consorzio Orobico Coop. di Abitazione a r.l.» con sede in Almè (Bergamo), costituita in data 8 aprile 1982 per rogito del notaio dott. G.B. Anselmo, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 200792 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 1600/191998), già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 luglio 1997, in sostituzione del dott. Valter Rinaldi.

Bergamo, 7 febbraio 2003

Il dirigente reggente: DI NUNNO

03A01920

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2003.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 23 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 23 maggio 2002, con cui sono stati fissati i termini iniziale e finale di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine iniziale e, cioè, dal 12 luglio 2002 al 10 settembre 2002;

Considerato che con propri decreti 9 settembre 2002 e 8 ottobre 2002, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 2002 e n. 245 del 18 ottobre 2002, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo unico del citato decreto del 23 maggio 2002, è stato prorogato prima al 10 ottobre 2002 e poi fino al 28 gennaio 2003;

Vista la richiesta in data 20 gennaio 2003 del responsabile unico del contratto d'area, provincia di La Spezia, volta a prorogare ulteriormente il termine di scadenza per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2003;

Considerato che una maggiore disponibilità temporale può consentire di utilizzare in modo ottimale gli effetti positivi della recente ed efficace azione di marketing svolta sul territorio del responsabile unico stesso in grado di stimolare il processo decisionale dell'imprenditore verso nuove iniziative produttive da proporre nell'ambito del presente bando;

Visto che il grado di utilizzo degli investimenti massimi ammissibili disponibili, di cui al successivo art. 2, non ha raggiunto ancora un livello prossimo alla saturazione;

Ritenuto di dover prendere positivamente atto delle suddette motivazioni, e, quindi il prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande non oltre il 15 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia è prorogato al giorno 15 marzo 2003.

Art. 2.

1. L'importo massimo degli investimenti ammissibili è confermato in complessivi € 97.373.816,66.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A01924

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Augusta», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 novembre 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa edilizia «Augusta» a responsabilità limitata, con sede in Sassari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Augusta», con sede in Sassari, traversa via IV Novembre n. 2, costituita in data 19 maggio 1971, con atto a rogito del notaio avv. Domenico Galletta di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 30 giugno 1971, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Salvatore Cataldi, con studio in Alghero (Sassari), via Nazioni Unite n. 56, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01701

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Badolato e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 novembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Badolato (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Badolato (Catanzaro), via Aldo Moro s.n., costituita in data 1° settembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Edda Rao, di Soverato (Catanzaro) omologato dal tribunale di Catanzaro, con decreto 25 settembre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. D'Agostino Fabrizio, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trieste n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01702

DECRETO 7 febbraio 2003.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2003 del settore industria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, che introduce modificazioni al suddetto testo unico delle direttive con efficacia

per i bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande sia successivo all'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, fatta salva la possibilità che il Ministro delle attività produttive, sulla base dell'entità di tali risorse, provveda ad assegnarle attraverso un unico bando annuale, i cui termini sono fissati con decreto dello stesso Ministro;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 2002 con il quale è stato fissato al successivo 21 novembre il termine finale di presentazione delle domande del bando relativo al «settore industria» per l'anno 2002;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Ritenuto opportuno, al fine di conferire al regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuità rispetto al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di presentare la domanda di agevolazione per l'eventuale avvio del programma di investimenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, procedere all'apertura di un unico bando annuale del «settore industria» del 2003, fissando il termine iniziale di presentazione delle domande;

Ritenuto di rinviare la fissazione del termine finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla conoscenza da parte delle imprese delle risorse finanziarie destinate al bando e delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorità ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo di formulazione sarà fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che saranno note le disponibilità finanziarie per il settore «industria» e per ciascuna regione e provincia autonoma;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) è fissato dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Alla fissazione del termine finale per il medesimo bando si provvederà con successivo decreto in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle relative proposte regionali di cui alle premesse.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande, da produrre insieme alla restante prevista documentazione, anche successivamente alla presentazione del modulo ed al versamento della cauzione e comunque entro il termine finale di cui al precedente comma 2, deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attività produttive, il cui aggiornamento sarà tempestivamente reso disponibile sul sito Internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it

4. Le domande devono essere presentate alle banche concessionarie prescelte dalle imprese tra quelle convenzionate con il Ministero delle attività produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e seguenti della citata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte al testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 con il decreto ministeriale del 7 ottobre 2002 di cui alle premesse, che verranno forniti con circolare del Ministero delle attività produttive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A01915

DECRETO 7 febbraio 2003.

Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando della legge n. 488/1992 per il settore industria dell'anno 2002.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 2002 con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del «settore industria» è stato fissato al 21 novembre 2002;

Visto l'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di presentazione delle domande, e, pertanto, entro il 19 febbraio 2003;

Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana del 21 gennaio 2003 con la quale viene richiesta, con le opportune motivazioni, la proroga dei suddetti termini finali di trenta giorni;

Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;

Considerato che l'art. 6, comma 3-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministro delle attività produttive, tenuto conto del numero di domande presentate ed la fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolati, possa prorogare, per non più di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di invio al Ministero delle attività produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del «settore industria» per l'anno 2002 è prorogato dal 19 febbraio al 21 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A01925

DECRETO 13 febbraio 2003.

Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE;

Viste le direttive n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva n. 89/686/CEE relativa alla marcatura CE, n. 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e la n. 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva n. 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive sopra citate;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto 17 gennaio 1997, concernente la pubblicazione di un primo elenco di norme armonizzate;

Visto il decreto 4 giugno 2001, concernente la pubblicazione di un secondo elenco di norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C 367 del 21 dicembre 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un terzo elenco riepilogativo di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale.

2. L'allegato I parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO I

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 132:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Definizioni dei termini e dei pittogrammi **Avvertenza**. La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 132 del 1990 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 e terminata il 30-06-1999	UNI EN 132:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 133: 1990	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione	UNI EN 133:1991	19-02-1992	C367 21-12-2001
CEN	EN 134:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti **Avvertenza** La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 134 del 1990 pubblicata nella GUCE C 180 del 24-06-1997 è terminata il 31-07-1998	UNI EN 134:2000	13-06-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 135:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Lista dei termini equivalenti **Avvertenza**: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 135 del 1990 pubblicata nella GUCE C 163 del 13-06-1995 e terminata il 30 06 1999	UNI EN 135:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 136:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcature **Avvertenza**. La presunzione di conformità conferita dalle norme EN 136 del 1989 e EN 136-10 del 1992 pubblicate nella GUCE C 180 del 24-06-1997 e terminate il 31-07-1998	UNI EN 136:2000	13-06-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 137: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 137:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 138: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 138:1996	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 139: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione di aria compressa per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 139:1996	30-08-1995	C367 21-12-2001
CEN	EN 139:1994 / A1:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione d'aria compressa per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 139:2001	05-11-1999	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 140:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza** La presunzione di conformità conferita dalle norme EN 140 del 1989 e EN 140/A1 del 1992 pubblicate nella GUCE C 183 del 13-06-1998 e terminata il 31-03-1999	UNI EN 140:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 141: 1990	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura (Vedi **Avvertenza** in EN 141:2000)	UNI EN 141:1991	19-02-1992	
CEN	EN 141:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antigas e combinati – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza**: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 141 del 1990 pubblicata nella GUCE del 19-02-1992 termina in data 24-01-2001	UNI EN 141:2002	24-01-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 142: 1989	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 142:1990	19-02-1992	C367 21-12-2001
CEN	EN 143: 1990	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura (Vedi **Avvertenza** in EN 143:2000)	UNI EN 143:1991	19-09-1992	
CEN	EN 143:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza** La presunzione di conformità conferita alla norma EN 143 del 1990 pubblicata nella GUCE del 19-09-1992, termina in data 24-01-2001	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 144-1: 1991	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per gambo di collegamento (Vedi **Avvertenza** EN 144-1:2000)	UNI EN 144-1:1991	19-09-1992	
CEN	EN 144-1:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Valvole per bombole per gas – Raccordi filettati per gambo di collegamento **Avvertenza**. La presunzione di conformità conferita alla norma EN 144-1 del 1991 pubblicata nella GUCE C367 del 21-12-2001 e terminata il 28-02-2001	UNI EN 144-1:2002	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 144-2:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Valvole per bombole per gas – Raccordi di uscita	UNI EN 144-2:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 145:1997	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza** La presunzione di conformità conferita dalle norme EN 145 del 1988 e EN 145-2 del 1992 pubblicate nella GUCE C 180 del 28-02-1992 è terminata il 28-02-1999	UNI EN 145:1999	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 145:1997/A1:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno-azoto compressi – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 145:2001	24-01-2001	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 146: 1991 (Sostituita da EN 12941.1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza pubblicata** su GUCE C 060 del 24-02-2001: La presunzione di conformità conferita alla norma EN 146 del 1991 (Pubblicata in GUCE C315 del 4.11.2000) , sostituita dalla norma EN 12941 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 4.11.2000) termina a decorrere dal 24-02-2001	UNI EN 146:1992 (Sostituita da UNI EN 12941:2000)	19-09-1992	
CEN	EN 147: 1991 (Sostituita da EN 12942 1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza** pubblicata su GUCE C 060 del 24-02-2001 La presunzione di conformità conferita alla norma EN 146 del 1991 (Pubblicata in GUCE C 315 del 4.11 2000) , sostituita dalla norma EN 12941 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 4.11 2000), termina a decorrere dal 24-2-2001.	UNI EN 147.1992 (Sostituita da UNI EN 12942:2000)	19-09-1992	
CEN	EN 148-1:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filettature per facciali – Raccordo filettato normalizzato **Avvertenza**. La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 148-1 del 1987 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-05-1998 è terminata il 31-08-1999	UNI EN 148-1:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 148-2:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filettature per facciali – Raccordo con filettatura centrale **Avvertenza**. La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 148-2 del 1987 pubblicata su GUCE C 183 del 13-06-1998 termina il 31 08 1999	UNI EN 148-2:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 148-3:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filettature per facciali – Raccordo filettato M 45x3 **Avvertenza** La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 148-3 del 1992 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 è terminata il 31 08 1999	UNI EN 148-3:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 149 1991	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie Facciali filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza**: Vedi EN 149 2001	UNI EN 149:1991	C 240 19-09-1992	
CEN	EN 149:2001	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Facciali filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza**: La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 149 1991 pubblicata nella GUCE C240 del 19-09-1992, è terminata a decorrere dal 21-12-2001	In fase di pubblicazione	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 165:1995	Mezzi di protezione personale degli occhi - Vocabolario	UNI EN 165.1997	15-05-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 166:1995	Protezione personale degli occhi - Specifiche	UNI EN 166:1997	03-12-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 167: 1995	Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici	UNI EN 167 1997	10-10-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 168: 1995	Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici	UNI EN 168:1997	10-10-1996	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 169: 1991	Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	UNI EN 169:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 170: 1992	Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	UNI EN 170:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 171: 1992	Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	UNI EN 171 1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 172:1994	Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale	UNI EN 172:1996	15-05-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 172/A1:2000	Protezione personale degli occhi – Filtri solari per uso industriale	UNI EN 172:2001	04-07-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 174 1996	Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa **Avvertenza:** Vedi EN 174:2001	UNI EN 174:1998	13 06 1998	
CEN	EN 174:2001	Protezione personale degli occhi – Maschere per lo sci da discesa **Avvertenza:** La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 174:1996, pubblicata sulla GUCE C 180 del 14-06-1997, è terminata a decorrere da 21-12-2001	In fase di pubblicazione	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 175:1997	Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi	UNI EN 175:1999	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 207:1998	Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (Protettori dell'occhio per laser) **Avvertenza** La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 207 del 1993 pubblicata nella GUCE C 163 del 13-06-1998 è terminata il 21-03-1999	UNI EN 207:2000	21-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 208:1998	Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser) **Avvertenza:** La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 208 del 1993 pubblicata nella GUCE C 183 del 13-06-1998 e terminata il 21-03-1999	UNI EN 208:2000	21-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 250:2000	Respiratori. Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa. Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza.** La presunzione di conformità alla norma EN 250 del 1993 pubblicata nella GUCE C 180 del 13-06-1998 è terminata il 19-07-2000	UNI EN 250:2002	08-06-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 269: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d'aria esterna assistiti con motore con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 269:1996	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 270: 1994	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d'aria compressa con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 270:1996	30-08-1995	C367 21-12-2001
CEN	EN 270:1994/A1 2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione d'aria compressa con cappuccio – Requisiti, prove marcature	UNI EN 270:2001	08-06-2000	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 271:1995	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad aria compressa dalla linea oppure a presa d'aria esterna assistiti con motore, con cappuccio per uso in operazioni di sabbiatura. Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 271:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 271:1995/A1:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione d'aria compressa oppure a presa d'aria esterna assistiti con motore con cappuccio per uso in operazioni di saldatura – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 271:2002	08-06-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 340: 1993	Indumenti di protezione - Requisiti generali	UNI EN 340:1995	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 341: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di discesa	UNI EN 341:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 341:1992/A1:1996	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto – Dispositivi di discesa	UNI EN 341:1993/A1:1998	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 344: 1992	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale	UNI EN 344:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 344:1992/A1:1997	Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale	UNI EN 344:1994/A1:1998	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 344-2:1996	Calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale - Requisiti supplementari e metodi di prova	UNI EN 344-2:1998	03-12-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 345: 1992	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale	UNI EN 345:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 345:1992/A1:1997	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale	UNI EN 345:1994/A1:1998	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 345-2:1996	Calzature di sicurezza per uso professionale - Specifiche supplementari	UNI EN 345-2:1998	03-12-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 346: 1992	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale	UNI EN 346:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 346:1992/A1:1997	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale	UNI EN 346:1994/A1:1998	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 346-2:1996	Calzature di protezione per uso professionale - Specifiche supplementari	UNI EN 346-2:1998	03-12-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 347: 1992	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale	UNI EN 347:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 347:1992/A1:1997	Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale	UNI EN 347:1994/A1:1998	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 347-2:1996	Calzature da lavoro per uso professionale - Specifiche supplementari	UNI EN 347-2:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 348: 1992	Indumenti di protezione - Metodo di prova - Determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccoli spruzzi di di metallo fuso	UNI EN 348:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 352-1: 1993	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie	UNI EN 352-1:1995	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 352-2: 1993	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Inserti	UNI EN 352-2:1995	23-12-1993	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 352-3:1996	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria	UNI EN 352-3:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 353-1: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida	UNI EN 353-1:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 353-2: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile	UNI EN 353-2:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 354: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Cordini	UNI EN 354:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 355: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia	UNI EN 355:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 358: 1992	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Sistemi di posizionamento sul lavoro **Avvertenza** Vedi EN 358:1999	UNI EN 358:1993	C345 23-12-1993	
CEN	EN 358:1999	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto – Sistemi di posizionamento sul lavoro **Avvertenza:** La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 358:1992 pubblicata su GUCE C345 del 23-12-1993, e terminata a decorrere dal 21-12-2001	UNI EN 358:2001	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 360: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile	UNI EN 360:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 361: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo	UNI EN 361:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 362: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori	UNI EN 362:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 363: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto di caduta	UNI EN 363:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 364: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova	UNI EN 364:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 365: 1992	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura	UNI EN 365:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 366: 1993	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante	UNI EN 366:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 367: 1992	Indumenti di protezione Protezione contro il calore e le fiamme.Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma	UNI EN 367:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 368: 1992	Indumenti di protezione . Protezione contro i prodotti chimici liquidi - Metodo di prova - Resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi	UNI EN 368:1993	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 369: 1993	Indumenti di protezione - Protezione contro agenti chimici liquidi - Metodo di prova: resistenza dei materiali alla permeazione di liquidi	UNI EN 369:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 371: 1992	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Filtri tipo AX antigas e combinati contro composti organici a basso punto di ebollizione. Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 371:1992	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 372: 1992	Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas tipo SX e combinati contro composti specificatamente indicati - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 372:1992	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 373: 1993	Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso	UNI EN 373:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 374-1: 1994	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi - Terminologia e requisiti prestazionali	UNI EN 374-1:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 374-2: 1994	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Determinazione della resistenza alla penetrazione	UNI EN 374-2:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 374-3: 1994	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici	UNI EN 374-3:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 379: 1994	Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa	UNI EN 379:1996	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 379:1994/A1:1998	Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa	UNI EN 379:1996/A1.2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-1: 1993	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena	UNI EN 381-1:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-2:1995	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per protettori delle gambe	UNI EN 381-2.1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-3: 1996	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature	UNI EN 381-3:1997	10-10-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-4:1999	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 4: Metodi di prova per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	UNI EN 381-4:2001	16-03-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-5:1995	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe	UNI EN 381-5:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-7.1999	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	UNI EN 381-7:2001	16-03-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-8:1997	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	UNI EN 381-8:1999	18-10-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 381-9:1997	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena	UNI EN 381-9:1999	18-10-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 388: 1994	Guanti di protezione contro rischi meccanici	UNI EN 388:1996	16-12-1994	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 393: 1993	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Aiuto al galleggiamento - 50 N	UNI EN 393:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 393:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Aiuto al galleggiamento - 50 N	UNI EN 393:1994/A1:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 394: 1993	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Accessori	UNI EN 394:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 395: 1993	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 100 N	UNI EN 395.1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 395:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio - 100 N	UNI EN 395:1994/A1:2000	11-06-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 396: 1993	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 150 N	UNI EN 396:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 396:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio - 150 N	UNI EN 396:1994/A1:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 397:1995	Elmetti di protezione per l'industria	UNI EN 397:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 397:1995/A1:2000	Elmetti di protezione per l'industria	UNI EN 397:2001	24-01-2001	C021 24-01-2001
CEN	EN 399: 1993	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 275 N	UNI EN 399:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 399:1993/A1:1998	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio - 275 N	UNI EN 399:1994/A1:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 400: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio – Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchi ad ossigeno compresso per la fuga – Requisiti, prove marcatura	UNI EN 400:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 401: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso – Apparecchi ad ossigeno chimico (KO2) per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 401.1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 402: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 402:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 403: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio – Dispositivi a filtro con cappuccio per autosalvataggio dal fuoco – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 403:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 404: 1993	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a filtro - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 404 1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 405: 1992	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 405 1994	23-12-1993	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 407: 1994	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)	UNI EN 407:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 412: 1993	Grembiuli di protezione per l'utilizzo di coltelli a mano	UNI EN 412:1994	23-12-1993	C367 21-12-2001
CEN	EN 420: 1994	Requisiti generali per guanti	UNI EN 420:1996	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 421: 1994	Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva	UNI EN 421:1995	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 443:1997	Elmetti per vigili del fuoco	UNI EN 443:1999	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 458: 1993	Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida	UNI EN 458.1995	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 463: 1994	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido (prova al getto)	UNI EN 463:1995	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 464: 1994	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide - Metodo di prova: Determinazione della tenuta delle tute protettive di gas (prova della pressione interna)	UNI EN 464:1995	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 465: 1995	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali indumenti di protezione con collegamenti a tenuta spruzzi tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 4)	UNI EN 465:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 465:1995/A1:1998	Indumenti di protezione – Protezione contro prodotti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica con collegamenti a tenuta di spruzzi tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 4)	UNI EN 465:1996/A1:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 466: 1995	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica con collegamenti a tenuta di liquido tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 3)	UNI EN 466:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 466:1995/A1:1998	Indumenti di protezione – Protezione contro prodotti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica con collegamenti a tenuta di liquido tra le diverse parti dell'indumento (Equipaggiamento tipo 3)	UNI EN 466:1995/A1:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 467:1995	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per capi di abbigliamento che offrono protezione alle parti del corpo	UNI EN 467:1996	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 467:1995/A1:1998	Indumenti di protezione – Protezione contro prodotti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per capi di abbigliamento che offrono protezione alle parti del corpo	UNI EN 467:1996/A1:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 468:1994	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo)	UNI EN 468:1995	16-12-1994	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 469:1995	Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio	UNI EN 469:1997	15-05-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 470-1: 1995	Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali	UNI EN 470-1:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 470-1:1995/A1:1998	Indumenti di protezione per saldatura e attività similari - Requisiti generali	UNI EN 470-1:1996/A1:2000	13-06-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 471: 1994	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità	UNI EN 471:1995	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 510: 1993	Specifiche per indumenti protettivi da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento	UNI EN 510:1994	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 511:1994	Guanti di protezione contro il freddo	UNI EN 511:1995	16-03-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 530: 1994	Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione - Metodi di prova	UNI EN 530:1996	30-08-1995	C367 21-12-2001
CEN	EN 531:1995	Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per vigili del fuoco e saldatori)	UNI EN 531:1997	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 531:1995/A1.1998	Indumenti di protezione per lavoratori esposti al calore	UNI EN 531:1997/A1:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 532: 1994	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma	UNI EN 532:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 533:1997	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Materiali e assemblaggi di materiale a propagazione di fiamma limitata	UNI EN 533:1999	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 568:1997	Attrezzature per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 568:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 659:1996	Guanti di protezione per vigili del fuoco	UNI EN 659:1998	10-10-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 702: 1994	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: determinazione della trasmissione del calore per contatto attraverso indumenti di protezione o loro materiali	UNI EN 702:1996	12-01-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 795:1996	Protezione contro le cadute dall'alto – Dispositivi di ancoraggio – Requisiti e prove **Avvertenza:** [illegible]	UNI EN 795:1998	12-02-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 795/A1:2000	Protezione contro le cadute dall'alto – Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove	In fase di pubblicazione	24-01-2001	C021 24-01-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 812:1997	Copricapo antiurto per l'industria	UNI EN 812:1999	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 813:1997	Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture con cosciali	UNI EN 813:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 863:1995	Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Metodo di prova: Resistenza alla perforazione	UNI EN 863:1997	15-05-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 892:1996	Attrezzatura per alpinismo - Corde dinamiche per alpinismo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 892:1997	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 958:1996	Attrezzatura per alpinismo – Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 958:1997	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	*EN 959:1995*	*Attrezzatura per alpinismo - Chiodi da roccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova* **Avvertenza**: Il riferimento alla presente norma, è stato soppresso con Comunicazione della Commissione 2000/C 40/06, su GUCE n C40 del 12-02-2000. Essa non conferisce quindi presunzione di conformità ai requisiti della direttiva 89/686 CEE e successive modifiche	*UNI EN 959:1998*		
CEN	EN 960: 1994	Test di prova da utilizzare nelle prove dei caschi/elmetti di protezione	UNI EN 960:1997	15-05-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 960:1994/A1:1998	Teste di prova da utilizzare nelle prove degli elmetti di protezione	UNI EN 960:1997/A1:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 966:1996	Caschi per sport aerei	UNI EN 966:1998	10-10-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 966:1996/A1:2000	Caschi per sport aerei	UNI EN 966:2001	04-07-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 967:1996	Protezioni per la testa per giocatori di hockey su ghiaccio	UNI EN 967:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1061:1996	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchi ad ossigeno chimico (NaClO3) per la fuga - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1061:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1073-1:1998	Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle	UNI EN 1073-1:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 1077:1996	Caschi per sci alpino	UNI EN 1077:1998	10-10-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 1078:1997	Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle	UNI EN 1078:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1080:1997	Caschi di protezione contro gli urti per bambini	UNI EN 1080:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1082-1:1996	Indumenti di protezione - Guanti e proteggi braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi braccia di maglia metallica	UNI EN 1082-1:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 1082-2:2000	Indumenti di protezione – Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano – Parte 2: Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica	UNI EN 1082-2:2001	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 1082-3:2000	Indumenti di protezione – Guanti e proteggi braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano – prte 3: Prova di taglio da impatto per tessuto, cuoio ed altri materiali	UNI EN 1082-3:2001	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 1095:1998	Imbracatura di sicurezza da ponte e cima di ancoraggio per uso su imbarcazioni da diporto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 1095:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 1146:1997	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio (apparecchi ad aria compressa per la fuga) - Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1146:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1146:1997/A1:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio (apparecchi ad aria compressa con cappuccio per la fuga) – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1146:1998/A1:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 1146:1997/A2:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio (apparecchi ad aria compressa con cappuccio per la fuga) – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1146:2002	16-03-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 1149-1: 1995	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Resistività di superficie – (Metodi di prova e requisiti)	UNI EN 1149-1:1997	10-10-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 1149-2:1997	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)	UNI EN 1149-2:1999	19-02-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 1150:1999	Indumenti di protezione – Indumenti di visualizzazione per uso non professionale – Metodi di prova e requisiti	UNI EN 1150:2001	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 1384:1996	Elmetti per attività equestri	UNI EN 1384:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1385:1997	Elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie	UNI EN 1385:2000	13-06-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 1486:1996	Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio	UNI EN 1486:1998	03-12-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 1621-1:1997	Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Requisiti e metodi di prova per protettori contro l'impatto	UNI EN 1621-1:1999	13-06-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 1731:1997	Protettori degli occhi e del viso, a rete, per uso industriale e non industriale, per la protezione contro rischi meccanici e/o contro il calore	UNI EN 1731:2000	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1731:1997/A1:1997	Protettori degli occhi e del viso, a rete, per uso industriale e non industriale, per la protezione contro i rischi meccanici e/o contro il calore	UNI EN 1731:2000	13-06-1998	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 1809:1997	Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale	UNI EN 1809:1999	13-06-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 1827:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle – Requisiti, prove, marcatura	In fase di pubblicazione	C060 24-02-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 1835:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Respiratori ad adduzione di arai compressa dalla linea di costruzione leggera, con elmetto o cappuccio – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 1835:2002	08-06-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 1836:1997	Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale	UNI EN 1836:1998	14-06-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1836:1997/A1:2001	Protezione personale degli occhi – Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale – Modifica 1	In fase di pubblicazione	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 1868:1997	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Lista di termini equivalenti	UNI EN 1868:2000	18-10-1997	C367 21-12-2001
CEN	EN 1891:1998	Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento	UNI EN 1891:2001	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 1938:1998	Protezione personale degli occhi – Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori	UNI EN 1938:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN ISO 4869-2:1995	Acustica - Protettori auricolari - Stima dei livelli effettivi della pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati	UNI EN 4869-2:1998	15-05-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN ISO 10819:1996	Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano	UNI EN ISO 10819:1998	03-12-1996	C367 21-12-2001
CEN	EN 12083:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri con tubi di respirazione (Filtri non montati su maschera) – Filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 12083:2000	04-07-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 12270:1998	Attrezzatura per alpinismo – Blocchi da incastro – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12270:2000	16-03-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 12275:1998	Attrezzatura per alpinismo – Connettori – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12275:2000	16-03-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 12276:1998	Attrezzatura per alpinismo – Ancoraggi regolabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12276:2000	C060 24-02-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 12277:1998	Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12277:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 12278:1998	Attrezzatura per alpinismo - Pulegge - Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12278:2000	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 12419:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione di aria compressa dalla linea di costruzione leggera, con maschera intera, semimaschera o quarto di maschera – Requisiti, prove, marcatura	UNI EN 12419:2002	05-11-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 12492:2000	Attrezzatura per alpinismo - caschi per alpinisti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12492:2001	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 12568:1998	Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione di metallo	UNI EN 12568:2001	06-11-1998	C367 21-12-2001
CEN	EN 12628:1999	Accessori da immersione – Dispositvi combinati di galleggiamento e salvataggio – Requisiti funzionali di sicurezza e metodi di prova	UNI EN 12628:2001	04-07-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 12941:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza** pubblicata su GUCE C 060 del 24-02 2001. La presunzione di conformità conferita alla norma EN 146 del 1991 (Pubblicata in GUCE C367del 21 12-2001), sostituita dalla norma EN 12941 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 21 12 2001), è terminata a decorrere dal 24-02-2001	UNI EN 12941:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 12942:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera – Requisiti, prove, marcatura **Avvertenza** pubblicata su GUCE C 060 del 24-02-2001 La presunzione di conformità conferita alla norma EN 147 del 1991 (Pubblicata in GUCE C367del 21-12-2001) sostituita dalla norma EN 12942 del 1998 (Pubblicata in GUCE C 315 del 21-12 2001) termina a decorrere dalla data della pubblicazione della presente **Avvertenza** (24-02-2001)	UNI EN 12942:2000	04-06-1999	C367 21-12-2001
CEN	EN 13087-4:2000	Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova – Parte 4: Efficienza del sistema di ritenuta	UNI EN 13087-4:2002	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13087-5:2000	Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova – Resistenza del sistema di ritenuta	UNI EN 13087-5:2002	C060 24-02-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13087-8:2000	Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova – parte 8: Proprietà elettriche	UNI EN 13087-8:2002	C367 21-12 2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13087-10:2000	Caschi/elmetti di protezione – Metodi di prova – Parte 10: Resistenza al calore radiante	UNI EN 13087-10:2002	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13158:2000	Indumenti di protezione – Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per cavalieri - Requisiti e metodi di prova	UNI EN 13158:2001	24-02-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13178:2000	Protezione epersonale degli occhi – Protettori dell'occhio per utilizzatori di motoslitte	UNI EN 13178:2001	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13274-1:2001	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Metodi di prova – Parte 1: Determinazione della perdita di tenuta verso l'interno e della perdita di tenuta totale verso l'interno	In fase di pubblicazione	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13274-2:2001	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Metodi di prova – parte 2. Prove pratiche di impiego	UNI EN 13274-2:2002	C367 21 12 2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13274-5:2000	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Metodi di prova – parte 5 Condizioni climatiche	In fase di pubblicazione	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13277-1.2000	Equipaggiamento di protezione per arti marziali – Requisiti e metodi di prova generali	UNI EN 13277-1 2001	24-02 2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13277-2 2000	Equipaggiamento di protezione per arti marziali – Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del collo del piede, per protettori della tibia e per protettori dell'avambraccio	UNI EN 13277-2.2001	24-02-2001	C367 21-12-2001

Ente Europeo	Numero di Norma EN e anno di ratifica	Titolo Norma	Norma UNI corrispondente e anno di pubblicazione	Prima Data di Pubblicazione Riferimento su GUCE	Data di pubblicazione ultimo elenco riassuntivo su GUCE
CEN	EN 13277-3:2000	Equipaggiamento di protezione per arti marziali – Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori del torso	UNI EN 13277-3:2001	C060 24-02-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN 13356:2001	Accessori di visualizzazione per uso non professionale – Metodi di prova e requisiti	In fase di pubblicazione	C367 21-12-2001	C367 21-12-2001
CEN	EN ISO 13997:1999	Indumenti di protezione – Proprietà meccaniche – Determinazione della resistenza al taglio mediante oggetti taglienti (ISO 13997:1999)	UNI EN 13997:2001	04-07-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN ISO 14460:1999	Indumenti di protezione per piloti di automobili – Protezione contro calore e fuoco – Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 14460:1999)	UNI EN 14460:2001	16-03-2000	C367 21-12-2001
CEN	EN 24869-1: 1992	Acustica - Protettori auricolari - Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora	UNI EN 24869-1:1993	16-12-1994	C367 21-12-2001
CEN	EN 24869-3: 1993	Acustica - Protettori auricolari - Metodo semplificato per la misurazione della perdita di inserzioni di cuffie afoniche ai fini del controllo di qualità	UNI EN 24869-3:1996	16-12-1994	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 50237:1997	Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici	CEI EN 50237	04-06-1999	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 50286:1999	Indumenti protettivi isolanti per impianti elettrici a bassa tensione	CEI EN 50286	16-03-2000	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 50321:1999	Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione	CEI EN 50321	16-03-2000	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 60743:1996	Terminologia per gli attrezzi e gli equipaggiamenti usati per lavori sotto tensione (IEC 60743:1983 + A1:1995)	CEI EN 60743	04-06-1999	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 60895:1996	Abiti conduttori per lavori sotto tensione fino a 800 kV di tensione nominale in corrente alternata (IEC 60895:1987 Modificata)	CEI EN 60895	04-06-1999	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 60903:1992	Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione (IEC 60903:1988 – Modificata)	CEI EN 60903	04-06-1999	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 60903/A11:1997	Specifica per guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione – Modifica 11	CEI EN 60903/A11	04-06-1999	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 60984:1992	Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione (IEC 60984:1990 – modificata)	CEI EN 60984	04-06-1999	C367 21-12-2001
CENELEC	EN 60984/A11.1997	Manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione – Modifica 11	CEI EN 60984/A11	04-06-1999	C367 21-12-2001

Le norme UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI Via Battistotti Sassi, 11/b – 20133 Milano e CEI Via Saccardo ,9 – 20134 Milano.

03A01926

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Garda», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 marzo 1999 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Visto il decreto 20 marzo 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Visto il decreto 10 luglio 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Visto il decreto 15 ottobre 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Visto il decreto 20 gennaio 2003 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.),

le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione olio extravergine di oliva «Garda», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 26 giugno 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01706

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto 16 luglio 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto 20 novembre 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del formaggio Gorgonzola, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Gorgonzola», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà l'8 marzo 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01707

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il

quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 gennaio 2002 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le Attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Grana Padano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Grana Padano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 10 gennaio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Grana Padano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Grana Padano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01708

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Montasio», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 dicembre 1999 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto 29 novembre 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio tutela del formaggio Montasio, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Montasio» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Montasio», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Montasio», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Montasio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 7 maggio 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Montasio», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da

parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Montasio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01709

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Veronese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Visto il decreto 16 luglio 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Visto il decreto 20 novembre 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela del formaggio Monte Veronese, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certifcazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Monte Veronese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà l'8 marzo 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Monte Veronese», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Monte Veronese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denomi-
nazione di origine protetta «Monte Veronese», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01710

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 25 giugno 2002 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio della D.O.P. Mozzarella di bufala campana, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi

delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mozzarella di bufala campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 24 giugno 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01711

DECRETO 6 febbraio 2003.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», con sede in Torgiano (Perugia), via Mario Angeloni n. 16, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 28 agosto 2002 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Torgiano» e dei vini D.O.C. «Torgiano», con sede in Torgiano (Perugia), via Mario Angeloni n. 16, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01802

DECRETO 6 febbraio 2003.

Conferimento al Consorzio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco», dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2002 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco», con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n. 16, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 4 giugno 2002 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto, il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela di vino D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco», con sede

in Montefalco (Perugia), piazza del Comune n. 16, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione, nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini Montefalco, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, par. 4, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini Montefalco e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01803

DECRETO 7 febbraio 2003.

Graduale riduzione dei contributi compensativi per i danni alle produzioni e alle strutture conseguenti ad avversità assicurabili al mercato agevolato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 marzo 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite dal calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali;

Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, recanti nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380 che sostituisce il secondo periodo del comma 1, dell'art. 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitando alle sole colture assicurate, e non più a quelle assicurabili, la esclusione del computo dei danni e delle relative agevolazioni previste dalla stessa legge n. 185 del 1992;

Visto il decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, concernente modalità e procedure per la copertura assicurativa agevolata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che abroga il comma 1, dell'art. 1, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, facendo riacquistare efficacia all'art. 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2003, nel quale le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, non coperte da alcuna garanzia, possono beneficiare degli interventi compensativi dei danni in misura gradualmente ridotta da stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ritenuto di provvedere alla fissazione della riduzione graduale dei contributi predetti;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 6 febbraio 2003;

Decreta:

Articolo unico

I contributi per i danni alle produzioni e alle strutture assicurabili al mercato agevolato, di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, stabiliti nei termini previsti dal successivo comma 2-*ter*, nel periodo transitorio dal 16 novembre 2002 al 31 dicembre 2003, sono gradualmente ridotti nella misura percentuale di seguito indicata:

riduzione non inferiore al 5% per i danni prodotti da avversità dichiarate eccezionali, dal 16 novembre 2002 al 30 aprile 2003;

riduzione non inferiore al 10% per i danni prodotti da avversità dichiarate eccezionali dal 1º maggio 2003 al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A01871

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 febbraio 2003.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 1° ottobre 2002 e del 10 dicembre 2002;

Visto il D.D. n. 1349/Ric. del 4 dicembre 2001 di ripartizione, per l'esercizio 2001, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29);

Visto il D.D. n. 1620/Ric. del 13 novembre 2002 di ripartizione, per l'esercizio 2002, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 5.165.000,00 e con il quale viene confermato lo stanziamento assegnato, per lo stesso art. 11, con il predetto D.D. n. 1349/Ric.

Visto il D.D. n. 1658/Ric. del 18 novembre 2002 che ha ammesso al finanziamento i progetti di ricerca previsti dal citato art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000 per un totale di € 2.427.313,51;

Viste le disponibilità residue sulle assegnazioni dei decreti di ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per gli anni 2001 e 2002 pari a € 6.352.884,78, di cui € 2.725.926,39 per la sezione aree depresse e € 3.626.958,39 per la sezione nazionale;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Rilevata la necessità di apportare specifica modifica ad uno dei progetti di ricerca ammessi agli interventi previsti sempre all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 già compreso nel citato decreto ministeriale n. 1658/Ric. del 18 novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

L'ammissibilità delle spese per il Progetto 10/2, già compreso nel D.D. n. 1568/Ric. del 18 novembre 2002, e fermo restando il resto, è così modificata:

prog. n. 10/2 prot. n. 5529 del 21 maggio 2002;

proponenti: Gian Carlo Montanari, Antonio Motori, Techimp S.r.l., GRM S.r.l.;

titolo: Servizi e strumenti alle imprese nel mercato dell'energia elettrica;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 21 maggio 2002.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 14/1;

Sezione A - Generalità del progetto;

Proponenti: Alessandro Soluri, CNR, CEA S.r.l., Innova S.p.a.;

Protocollo n. 13414 del 17 dicembre 2001.

Progetto di ricerca:

titolo: Dispositivi scintigrafi miniaturizzati;

inizio: 15 marzo 2002;

durata mesi: 24.

Costituenda società: L.I.Tech. - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 17 dicembre 2001.

Costo totale ammesso € 751.380,00:

di cui attività di ricerca industriale € 620.020,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 131.360,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€	€	€
Eleggibile obiettivo 2	€	€	€
Non eleggibile	€ 620.020,00	€ 131.360,00	€ 751.380,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 620.020,00	€ 131.360,00	€ 751.380,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*		
Eleggibile lettera *c)*	—%	—%
Eleggibile obiettivo 2	—%	—%
Non eleggibile	60%	35%

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università.

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale) fino a € 417.988,00.

Progetto 13/2.

Sezione A - Generalità del progetto.

Proponenti: Luca Prodi, Nelsi Zaccheroni, Marco Montalti, Euroclone S.p.a.

Protocollo n. 7563 del 24 luglio 2002.

Progetto di Ricerca:

titolo: marcatori fluorescenti per la genomica e la proteomica;

inizio: 1º gennaio 2003;

durata mesi: 32.

Costituenda società: Cyanagen - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 24 luglio 2002.

Costo totale ammesso € 901.100,00:

di cui attività di ricerca industriale € 841.100,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 60.000,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€	€	€
Eleggibile obiettivo 2	€	€	€
Non eleggibile	€ 841.100,00	€ 60.000,00	€ 901.100,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 841.100,00	€ 60.000,00	€ 901.100,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*		
Eleggibile lettera *c)*	—%	—%
Eleggibile obiettivo 2	—%	—%
Non eleggibile	50%	25%

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale) fino a € 435.550,00.

Art. 3.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il M.I.U.R. delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al M.I.U.R. in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 853.538,00 (sezione nazionale) di cui all'art. 1 del presente decreto grava sulle disponibilità delle rispettive sezioni del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per gli anni 2001 e 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A01916

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 ottobre 2002.

Rettifica dell'ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002 - Piano d'ambito. (Ordinanza n. 330).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fmo alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Atteso che la suddetta ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, al comma 1 dell'art. 13, che il commissario governativo provveda, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del Piano d'ambito, di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'eventualità in cui non vi provvedano gli organi istituzionalmente e ordinariamente competenti;

Atteso che con ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002 è stata costituita l'Autorità d'ambito, avendo il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 assunto le funzioni di Autorità d'ambito;

Atteso che con la medesima ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002 è stato approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della citata legge n. 36/1994;

Atteso che a seguito di una verifica di controllo, effettuata con immediatezza, al fine di ovviare ad eventuali refusi, sugli elaborati allegati all'ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002, stante i tempi ristrettissimi di elaborazione del documento e dei suoi numerosi allegati, sono stati rilevati alcuni errori materiali che si ritiene opportuno correggere con rettifiche alla citata ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alle conseguenti rettifiche al testo del Piano d'ambito come approvato con l'ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002;

Ordina:

Art. 1.

Il testo del Piano d'ambito e dei relativi allegati come approvato con ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002 deve intendersi rettificato nel modo indicato nei documenti allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 ottobre 2002

Il commissario governativo: PILI

03A01842

ORDINANZA 4 febbraio 2003.

Deroga temporanea dei limiti di utilizzo della risorsa idrica per le utenze collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a Genna Is Abis. (Ordinanza n. 339).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 274 del 1º febbraio 2002 avente ad oggetto: Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1º febbraio 2002, che assegna le risorse idriche del sistema Medio Campidano Flumendosa-Cixerri;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza n. 274/2002 dispone che l'orario di erogazione per uso potabile, articolato dagli enti gestori secondo le necessità di gestione delle reti, viene fissato in tutti i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa in misura non superiore a 6 ore/giorno;

Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad oggetto: Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza n. 293/2002 ha confermato l'orario di erogazione per uso potabile in misura non superiore alle 6 ore/giorno per i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa;

Considerato che l'EAF ha reso noto che l'apporto idrico del Rio Santa Lucia ha raggiunto il valore di massima portata derivabile, che l'invaso del Cixerri (Genna Is Abis) è prossimo al livello di massima regolazione;

Considerato che pertanto si verificherà, entro breve termine, la condizione di surplus di risorsa idrica nell'invaso del Cixerri (Genna Is Abis);

Ritenuto necessario raggiungere l'obiettivo della massima utilizzazione del suddetto surplus reso così disponibile nell'invaso del Cixerri a Genna Is Abis;

Ordina:

Art 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, con effetto immediato e sino al 10 marzo 2003, l'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato a regolare, provvisoriamente ed in deroga alle vigenti prescrizioni commissariali, le erogazioni ai comuni alimentati dalle risorse derivate dall'opera di presa sul Rio Santa Lucia e dall'invaso del Cixerri a Genna Is Abis in modo tale da consentire una erogazione agli utenti per uso idro-potabile in misura non superiore a 9 ore/giorno.

Art. 2.

L'Ente autonomo del Flumendosa provvederà a comunicare al commissario governativo la persistenza, alla data del 1º marzo 2003, delle condizioni che hanno determinato l'adozione della presente ordinanza ai fini della sua eventuale proroga.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 febbraio 2003

Il commissario governativo: PILI

03A01841

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 31 gennaio 2003.

Ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni. (Determinazione n. 109).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE COMUNITÀ
SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Ricordato che con legge regionale n. 3/2002 sono state trasferite alle province le competenze in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;

Atteso che è scaduta la commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria agricoltori diretti, mezzadri e coloni, di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visti gli articoli 44 e 46 di detta legge, relativamente alla composizione dei comitati provinciali I.N.P.S. e delle sue speciali commissioni;

Visti l'accordo sulla nomina dei componenti della commissione in parola, sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 in data 24 dicembre 2002-3 gennaio 2002, dalla Provincia di Udine e dalle organizzazioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuto pertanto di nominare membri della speciale commissione del comitato I.N.P.S. di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni, come da accordo sopra citato:

a) il sig. dott. Drigo Gianfranco, nato a Codroipo (Udine) il 5 febbraio 1965 1955 per la Federazione provinciale coltivatori diretti della provincia di Udine;

b) la sig.ra dott.ssa Coloricchio Fulvia, nata a Udine il 26 ottobre 1955 per la Federazione provinciale coltivatori diretti della Provincia di Udine;

c) la sig.ra Cumini Anna Maria, nata Cividale del Friuli (Udine) l'8 gennaio 1956 per la Confagricoltura di Udine;

d) il sig. Rizzi Ferdinando, nato a Udine il 14 dicembre 1938 per la Confederazione italiana agricoltori, sezione provinciale di Udine;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di nominare membri della speciale commissione del comitato I.N.P.S. di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni:

a) il sig. dott. Drigo Gianfranco, nato a Codroipo (Udine) il 5 febbraio 1965 1955 per la Federazione provinciale coltivatori diretti della provincia di Udine;

b) la sig.ra dott.ssa Coloricchio Fulvia, nata a Udine il 26 ottobre 1955 per la Federazione provinciale coltivatori diretti della Provincia di Udine;

c) la sig.ra Cumini Anna Maria, nata Cividale del Friuli (Udine) l'8 gennaio 1956 per la Confagricoltura di Udine;

d) il sig. Rizzi Ferdinando, nato a Udine il 14 dicembre 1938 per la Confederazione italiana agricoltori, sezione provinciale di Udine.

2. La presente determinazione previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà trasmessa alla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine che ne curerà la successiva esecuzione.

3. La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Udine, 31 gennaio 2003

Il dirigente: MIORIN

03A01703

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0717
Yen giapponese	127,56
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,67270
Corona svedese	9,1013
Franco svizzero	1,4722
Corona islandese	84,86
Corona norvegese	7,5255
Lev bulgaro	1,9530
Lira cipriota	0,58045
Corona ceca	31,588
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,23
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6208
Lira maltese	0,4218
Zloty polacco	4,1573
Leu romeno	34910
Tallero sloveno	231,4455
Corona slovacca	42,025
Lira turca	1751000
Dollaro australiano	1,8080
Dollaro canadese	1,6229
Dollaro di Hong Kong	8,3587
Dollaro neozelandese	1,9400
Dollaro di Singapore	1,8779
Won sudcoreano	1289,26
Rand sudafricano	8,9796

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A02270

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertaderm»

Estratto decreto A.I.C. n. 11 del 24 gennaio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SERTADERM nelle forme e confezioni: «2 g/100 g crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Shire Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Provinciale Lucchese, 70, cap. 50019, Italia, codice fiscale n. 00643730419.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «2 g/100 g crema tubo da 30 g;

A.I.C. n. 035406014 (in base 10) 11SJ5Y (in base 32).

Classe: «C»;

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Ferrer internacional S.A., stabilimento sito in Sant Cugat del Vallês - Barcellona (Spagna), Joan Buscalla 1-9;

Composizione: 100 grammi di crema contengono:

Principio attivo: Sertaconazolo nitrato 2 g;

Eccipienti: polietilenglicoli ed etilenglicol palmito stearati (tefose 63); gliceridi lauropalmitostearici poliossietilenati (labrafil m-2130-CS): glicerolo mono-diisostearato; olio di vaselina; metile p-idrossibenzoato; acido sorbico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle micosi cutanee come dermatofitosi, tinea pedis, tinea capitis, tineo cruris, tinea corporis, tinea barbae e tinea manus, candidiasi (moniliasi) e pityriasis versicolor (malassezia furfur, pityrosporum orbiculare).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01798

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Seroquel».

Estratto decreto n. 12 del 4 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SEROQUEL anche nelle forme e confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film;

«300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), palazzo volta - via F. Sforza - cap. 20080 (Italia), codice fiscale n. 00735390155.

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 032944074 (in base 10), 0ZFCYB (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Astrazeneca UK Limited stabilimento sito nel Regno Unito, Macclesfield (tutte le fasi);

Astrazeneca Pharmaceuticals stabilimento sito in Delaware (USA), 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk);

Astrazeneca Pharma stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca farmaceutica SA stabilimento sito in Porrino - Ponte Vedra (Spagna), Apartado 17 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt (Germania), Otto-Hahn-Strasse (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

NV Astrazeneca SA stabilimento sito in Destelbergen (Belgio), Schaessestraat, 15 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Unipack Limited stabilimento sito in Bolton (UK), Westhoughton (confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film 150 mg contiene:

principio attivo: quetiapina fumarato 172,69 mg (equivalente o quetiapina base libera 150 mg);

eccipienti: povidone 15 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 15 mg; cellulosa microcristallina 109,61 mg; lattosio monoidrato 31,05 mg; carbossimetilamido sodico a 27 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 2910 5,86 mg; macrogol 400 1,17 mg; titanio diossido 2,33 mg; ossido ferro giallo 0,02 mg;

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 032944086 (in base 10), 0ZFCYQ (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Astrazeneca UK Limited stabilimento sito nel Regno Unito, Macclesfield (tutte le fasi);

Astrazeneca Pharmaceuticals stabilimento sito in Delaware (USA), 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk);

Astrazeneca Pharma stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca farmaceutica SA stabilimento sito in Porrino - Ponte Vedra (Spagna), Apartado 17 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt (Germania), Otto-Hahn-Strasse (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato):

NV Astrazeneca SA stabilimento sito in Destelbergen (Belgio), Schaessestraat, 15 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Unipack Limited stabilimento sito in Bolton (UK), Westhoughton (confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film 150 mg contiene:

principio attivo: quetiapina fumarato 172,69 mg (equivalente a quetiapina base libera 150 mg);

eccipienti: povidone 15 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 15 mg; cellulosa microcristallina 109,61 mg; lattosio monoidrato 31,05 mg; carbossimetilamido sodico a 27 mg; magnesio stearato 1 mg; ipromellosa 2910 5,86 mg; macrogol 400 1,17 mg; titanio diossido 2,33 mg; ossido ferro giallo 0,02 mg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 032944098 (in base 10), 0ZFCZ2 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Astrazeneca UK Limited stabilimento sito nel Regno Unito, Macclesfield (tutte le fasi);

Astrazeneca Pharmaceuticals stabilimento sito in Delaware (USA), 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk);

Astrazeneca Pharma stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca farmaceutica SA stabilimento sito in Porrino - Ponte Vedra (Spagna). Apartado 17 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt (Germania), Otto-Hahn-Strasse (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

NV Astrazeneca SA stabilimento sito in Destelbergen (Belgio), Schaessestraat, 15 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Unipack Limited stabilimento sito in Bolton (UK), Westhoughton (confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film 300 mg contiene:

principio attivo: quetiapina fumarato 345,39 mg (equivalente a quetiapina base libera 300 mg);

eccipienti: povidone 30 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 30 mg; cellulosa microcristallina 219,21 mg; lattosio monoidrato 62,1 mg; carbossimetilamido sodico a 54 mg; magnesio stearato 9,3 mg; ipromellosa 2910 11,72 mg; macrogol 400 2,34 mg; titanio diossido 4,69 mg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 032944100 (in base 10), 0ZFCZ4 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Astrazeneca UK Limited stabilimento sito nel Regno Unito, Macclesfield (tutte le fasi);

Astrazeneca Pharmaceuticals stabilimento sito in Delaware (USA), 587 Old Baltimore Pike - Newark (produzione bulk);

Astrazeneca Pharma stabilimento sito in Francia, Reims - Cedex (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca farmaceutica SA stabilimento sito in Porrino - Ponte Vedra (Spagna), Apartado 17 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Astrazeneca GmbH stabilimento sito in Plankstadt (Germania), Otto-Hahn-Strasse (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

NV Astrazeneca SA stabilimento sito in Destelbergen (Belgio), Schaessestraat, 15 (confezionamento, controllo e rilascio del prodotto confezionato);

Unipack Limited stabilimento sito in Bolton (UK), Westhoughton (confezionamento).

Composizione: una compressa rivestita con film 300 mg contiene:

principio attivo: quetiapina fumarato 345,39 mg (equivalente a quetiapina base libera 300 mg);

eccipienti: povidone 30 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 30 mg; cellulosa microcristallina 219,21 mg; lattosio monoidrato 62,1 mg; carbossimetilamido sodico a 54 mg; magnesio stearato 9,3 mg; ipromellosa 2910 11,72 mg; macrogol 400 2,34 mg; titanio diossido 4,69 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Seroquel» è indicato per il trattamento delle psicosi acute e croniche, inclusa la schizofrenia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Damide»

Estratto decreto n. 618 del 23 dicembre 2002

È autorizzata la conversione del medicinale DAMIDE della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, (Milano), codice fiscale n. 09674060158, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in INDAPAMIDE nelle confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 025154016/G

«2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 025154028/G

«2,5 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 025154030/G

Classificazione ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 537/1993.

Per le confezioni «2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 025154016/G e «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 025154028/G, resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Per la confezione «2,5 mg compresse rivestite» 50 compresse A.I.C. n. 025154030/G:

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale Damide, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. numeri (025154016-028-030), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norigri»

Estratto decreto n. 4 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.Bir.N - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., con sede in via V. Grassi, 9/11/13/15, (Tor Sapienza), Roma, con codice fiscale n. 00583540588.

Medicinale: NORIGRI.

Confezione:

A.I.C. n. 034476010 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034476022 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Gnr S.p.a., con sede in via Europa, 35, Mucciò - Milano, con codice fiscale n. 00795170158.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: PROPAFENONE.

Confezione:

A.I.C. n. 034476010/G - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034476022/G - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Classe: «A».

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale Norigri, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 034417010-022, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quasar»

Estratto decreto n. 6 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Knoll AG, con sede in Ludwigshafen/Rhein, Germania.

Medicinale: QUASAR.

Confezione: 30 compresse rivestite 240 mg - A.I.C. n. 026931016.

È ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione di seguito indicata:

da 30 compresse rivestite 240 mg a «240 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacacil»

Estratto decreto n. 7 del 20 gennaio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Italia S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 06954380157.

Medicinale: BACACIL.

Confezione:

12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039;

12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054.

È ora trasferita alla società: Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di Sopra, 9 - Monza (Milano), con codice fiscale n. 01618550121.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01795

Rettifica al decreto A.I.C. n. 592 del 10 dicembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Diltiazem»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 15 del 20 gennaio 2003

Rettifica al decreto A.I.C. n. 592 del 10 dicembre 2002.

Medicinale: DILTIAZEM:

28 capsule ril. prolung. 90 mg - A.I.C. n. 028258010/G;

28 capsule ril. prolung. 120 mg - A.I.C. n. 028258059/G;

28 capsule ril. prolung. 180 mg - A.I.C. n. 028258097/G;

28 capsule ril. prolung. 300 mg - A.I.C. n. 028258135/G.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 592 del 10 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2003, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla «classe», per la sola confezione di seguito indicata:

da: 28 capsule ril. prolung. 90 mg - A.I.C. n. 028258010/G; classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

a: 28 capsule ril. prolung. 90 mg - A.I.C. n. 028258010/G; resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01797

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2002 al Palombaro Franceschi Aristide, nato a Viareggio il 27 aprile 1894, è concessa una medaglia d'oro al merito di Marina, alla memoria, con la seguente motivazione:

«Palombaro che ha svolto una intensa attività meritoria arricchendo di indimenticabili pagine la storia della Marineria italiana. Di particolare lustro l'impresa in cui si erano cimentate invano molte Marinerie del mondo e conclusasi nell'agosto del 1930 con il ritrovamento del transatlantico inglese «EGYPT», affondato nel 1922 di fronte alle coste francesi con un carico di 48 tonnellate di oro e di argento. In quell'occasione oltre al recupero del carico prezioso, si stabilì, con il raggiungimento di 134 metri, il record mondiale di profondità. Il 7 dicembre 1930, nel corso delle operazioni di recupero del relitto del piroscafo americano «FLORENCE» che, carico di munizioni, ostruiva la navigazione al largo delle coste dell'isola di Houat, rimase ucciso a seguito dell'esplosione del relitto.

Fulgido esempio di audacia, di perizia marinaresca e di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.» (Acque dell'Oceano Atlantico, 7 dicembre 1930).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2002 al Palombaro Gianni Alberto, nato a Viareggio il 26 aprile 1891, è concessa una medaglia d'oro al merito di Marina, alla memoria, con la seguente motivazione:

«Palombaro che ha svolto una intensa attività meritoria arricchendo di indimenticabili pagine la storia della Marineria italiana. Di particolare lustro l'impresa in cui si erano cimentate invano molte Marinerie del mondo e conclusasi nell'agosto del 1930 con il ritrovamento del transatlantico inglese «EGYPT», affondato nel 1922 di fronte alle coste francesi con un carico di 48 tonnellate di oro e di argento. In quell'occasione oltre al recupero del carico prezioso, si stabilì, con il raggiungimento di 134 metri, il record mondiale di profondità anche grazie alla «torretta» da lui stesso ideata. Il 7 dicembre 1930, nel corso delle operazioni di recupero del relitto del piroscafo americano «FLORENCE» che, carico di munizioni, ostruiva la navigazione al largo delle coste dell'isola di Houat, rimase ucciso a seguito dell'esplosione del relitto.

Fulgido esempio di audacia, di perizia marinaresca e di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.» (Acque dell'Oceano Atlantico, 7 dicembre 1930).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2002 al palombaro Bargellini Alberto, nato a Viareggio il 23 giugno 1903, è concessa una medaglia d'oro al merito di Marina, alla memoria, con la seguente motivazione:

«Palombaro che ha svolto una intensa attività meritoria arricchendo di indimenticabili pagine la storia della Marineria italiana. Di particolare lustro l'impresa in cui si erano cimentate invano molte Marinerie del mondo e conclusasi nell'agosto del 1930 con il ritrovamento del transatlantico inglese «EGYPT», affondato nel 1922 di fronte alle coste francesi con un carico di 48 tonnellate di oro e di argento. In quell'occasione oltre al recupero del carico prezioso, si stabilì, con il raggiungimento di 134 metri, il record mondiale di profondità. Il 7 dicembre 1930, nel corso delle operazioni di recupero del relitto del piroscafo americano «FLORENCE» che, carico di munizioni, ostruiva la navigazione al largo delle coste dell'isola di Houat, rimase ucciso a seguito dell'esplosione del relitto.

Fulgido esempio di audacia, di perizia marinaresca e di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.» (Acque dell'Oceano Atlantico, 7 dicembre 1930).

Da 03A01921 a 03A01923

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31944/01 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Italsiporex, con sede in Patrica (Frosinone), unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 23 aprile 2002 al 22 aprile 2003.

Con decreto n. 31945/01 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Intermarine, con sede in Sarzana (La Spezia), unità di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 19 novembre 2002 al 18 novembre 2004.

Con decreto n. 31946 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Cointer, con sede in Rivoli Cascine Vica (Torino), unità di Caserta, per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 20 ottobre 2003.

Con decreto n. 31947 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.s. Ligmar Gomma di Marchetti Luigi & C., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Castignano e Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 31948 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Pilkington SIV ora Pilkington Italia, con sede in San Salvo (Chieti), unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 13 maggio 2002 al 12 aprile 2003.

Con decreto n. 31949 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. IPM Group, con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 31950 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ben Vautier, con sede in Napoli, unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 31951 del 27 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per legge n. 62/2001 della ditta S.r.l. Modena Notizie, con sede in Modena, unità di Modena, per il periodo dal 19 giugno 2002 al 18 giugno 2003.

03A01801

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31924 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Roberto Napoli confezioni e sartoria, con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 7 ottobre 2002 al 6 ottobre 2003.

Con decreto n. 31925 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Andaloro & F., con sede in Milazzo (Messina), unità di Raffineria di Milazzo (Messina), per il periodo dal 20 settembre 2002 al 19 settembre 2003.

Con decreto n. 31926 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Hilm Electronics, con sede in Pontinia (Latina), unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 30 settembre 2002 al 29 settembre 2003.

Con decreto n. 31927 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Reggiani tessile, con sede in Milano, unità di Bergamo, per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 31929 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Gemma Group, con sede in Coriano (Rimini), unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 31930 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristruttuazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sardinia Gold Mining, con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31931 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ipm-net, con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli) e Milano, per il periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2003.

Con decreto n. 31932 del 22 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio MGT, con sede in Castellalto (Teramo), unità di Castellalto (Teramo), per il periodo dal 19 maggio 2002 al 18 novembre 2002.

Con decreto n. 31933 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.s. Aries, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per il periodo dall'8 ottobre 2002 al 7 ottobre 2003.

Con decreto n. 31934 del 22 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Itelco-Clima, con sede in Milano, unità di Barlassina (Milano), per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 dicembre 2002.

Con decreto n. 31935 del 22 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Italmek, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dall'8 ottobre 2002 al 7 ottobre 2003.

Con decreto n. 31936 del 22 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Copel - Componenti plastici, con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 17 ottobre 2002 al 16 ottobre 2003.

Con decreto n. 31937 del 20 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gepco Salc, con sede in Genova, unità di Alessandria, Firenze, Genova, Messina, Napoli, Padova, Roma, Salerno, Venezuela (EE), Verona e Vicenza, per il periodo dal 2 novembre 2002 al 1° novembre 2003.

Con decreto n. 31939 del 22 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Federici Stirling, con sede in Roma, unità di Cerignola (Foggia), Chieti, Falconara Marittima (Ancona), Marrubbiu (Oristano), Sassari, sede e cantieri in Roma, per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 31940 del 22 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Scala, con sede in Frosinone, unità di Castrocielo (Frosinone), per il periodo dal 25 ottobre 2002 al 25 gennaio 2003.

Con decreto n. 31944 del 22 gennaio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 233/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Te.Pa., con sede in Reggio Calabria, unità di zona industriale San Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

03A01791

Provvedimenti concernenti l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale

Con decreto n. 31938 del 22 gennaio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mediagraf, con sede in Noventa Padovana (Padova), unità di Noventa Padovana (Padova), per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 31942 del 22 gennaio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», con sede in Genova, unità di Genova, Genova-Chiavari (Genova) e Roma, per il periodo dal 25 agosto 2002 al 24 febbraio 2003.

03A01791-bis

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni immobili ubicati nel comune di Maratea, in località Acquafredda.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 28 ottobre 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 298 in data 18 dicembre 2002, sono state dismesse dal pubblico demanio marittomo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivvi mq 1.484 circa e le opere pertinenziali ivi insistente, acquisite allo Stato, ubicate nel comune di Maratea (Potenza), il località Acquafredda, riportate nel catasto terreni del medesimo comune, rispettivamente al foglio di mappa n. 4, con le particelle n. 302 (di mq 916), n. 327 (di mq 32) e n. 328 (di mq 72) ed al foglio di mappa n. 5, con le particelle n. 388 (di mq 324) e n. 340 (di mq 140) ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A01792

Passaggio dal demanio pubblico marittimo al demanio storico-artistico di un immobile ubicato nel comune di Quartu Sant'Elena, in località Cala Regina.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2002, è stato trasferito dal demanio marittimo al demanio storico-artistico, il manufatto denominato «Torre di Cala Regina» insistente su di un'area demaniale marittima di mq 50, ubicato nel comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari), in località Cala Regina, riportato nel catasto terreni del medesimo comune censuario, alla partita n. 4566, foglio di mappa n. 71, particella n. 21 ed indicato nelle apposite planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

03A01793

COMUNE DI ALA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ala (provincia di Trento) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno d'imposta 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito del comune, nella misura del 5 per mille;

2. di fissare per il medesimo periodo d'imposta, in € 124,00 la misura della detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, per le unità costituenti abitazione del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A6;

3. di elevare, per il medesimo periodo d'imposta, ad € 258,00 la misura della detrazione indicata nel precedente punto 2) nei casi sottoindicati:

a) nuclei familiari con figli a carico aventi, oltre a quello del fabbricato, un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilità;

b) nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni alla minima INPS erogate a lavoratori dipendenti;

c) vedova/vedovo, con figli a carico che percepiscano esclusivamente pensione di reversibilità;

d) nucleo familiare comprendente persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

e) nucleo familiare comprendente persona affetta da invalidità totale e titolare di indennità di accompagnamento, o inserita in programma di assistenza domiciliare integrata (A.D. I.);

03A01354

COMUNE DI ALBUZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Albuzzano (provincia di Pavia) ha adottato il 24 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote differenziate .... *(Omissis)* ...:

aliquota di ordinaria applicazione 7 per mille;

aliquota ridotta al 6 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, comprese pertinenze ... *(Omissis)* ...

Detrazione prima abitazione € 103,26.

03A01355

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Arquata Scrivia (provincia di Alessandria) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Per l'anno l'anno 2003 viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota base di riferimento: 6,5 per mille;

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 5,5 per mille.

Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell'art. 30, comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

Tale agevolazione è limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.

Unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6, comma 2 del regolamento).

Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al di inagibilità o inabitabilità così come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Unità immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado): 5,5 per mille.

2. Vengono inoltre determinate per l'anno in corso le seguenti detrazioni d'imposta.

A) Detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: € 103,29.

Tale detrazione è elevata a € 118,79 soltanto per le unità immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.

Si da atto che la maggiore detrazione di € 118,79 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

B) Detrazione d'imposta pari a € 154,94 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale: soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale.

Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di € 154,94 dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidità dal 1° al 30 giugno di ciascun anno ed avranno validità per il solo periodo d'imposta. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta.

Si considerano validamente prodotte le richieste presentate nell'anno precedente per le quali non sono intervenute variazioni.

Non potranno beneficiare della detrazione di € 154,94 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza;

contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.

Le richieste relative alla maggiore detrazione di € 154,94 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste.

C) Detrazione d'imposta pari a € 103,29 per unità immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado).

Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di € 103,29 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 giugno per il versamento della prima rata, ovvero dall'1 al 20 dicembre per il versamento della seconda rata, e avranno validità per l'anno d'imposta corrente.

Nel caso in cui il soggetto utilizzatore dell'immobile sia anche proprietario pro-quota dello stesso, la detrazione per l'abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali per il numero dei soggetti proprietari dell'immobile che hanno concesso l'immobile in comodato gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza.

Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta precedente per le quali non siano intervenute variazioni.

(Omissis).

03A01356

COMUNE DI AYAS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ayas (provincia di Aosta) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Per l'anno l'anno 2003 le aliquote I.C.I. sono stabilite come da deliberazione del consiglio comunale n. 93 in data 23 dicembre 2002 secondo i criteri deliberati nella stessa, più precisamente:

a) aliquota del 4 per mille generalizzata a tutti i cespiti imponibili;

b) ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma della legge n. 662/1996 e ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997, si è stabilito che all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicata una detrazione forfettaria d'imposta di € 309,87 (L. 600.000) fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità rapportat al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A01357

COMUNE DI CAMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Camo (provincia di Cuneo) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura unica del 7 per mille.

2. Di determinare per l'anno 2003 la misura della detrazione, da applicare all'abitazione principale nella misura minima prevista per legge pari ad € 103,29;

(Omissis).

03A01358

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castel Maggiore (provincia di Bologna) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno d'imposta 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002 e cioé:

1.1. 5 per mille:

a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti così individuati: possessori residenti;

detrazione per abitazione principale: € 103,29;

la detrazione è aumentata a € 154,93 per i residenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Persone anziane:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere altra proprietà immobiliare;

avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2003;

essere in condizione non lavorativa e avere percepito nell'anno 2002 un reddito familiare non superiore a € 5.164,57 annui lordi, per ogni componente del nucleo familiare;

Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non dovrà avere nessuna prorietà immobiliare;

nucleo familiare composto, al 1° gennaio 2003, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona;

reddito familiare riferito all'anno 2002, non superiore a € 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;

Famiglia con persona portatrice di handicap:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere altra proprietà immobiliare;

nucleo familiare composto, al 1° gennaio 2003, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera bandicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;

reddito familiare riferito all'anno 2002, non superiore a € 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;

Famiglie numerose:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso e abitazione, il contribuente non dovrà avere altra proprietà immobiliare;

nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 2003;

reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a € 25.822,84 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono € 5.164,57 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

b) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Nel caso di pluralità di pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e più precisamente a quella più vicina all'abitazione principale, oppure a quella avente la rendita catastale più bassa;

detrazione: rientra nella detrazione per abitazione principale e nei limiti della stessa;

c) alloggio locato con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale;

senza detrazione;

d) alloggio concesso dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado con contratto debitamente registrato;

senza detrazione;

1.2. 7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili e altri fabbricati;

1.3. 9 per mille: alloggi posseduti e non locati, per i quali non risultano contratti di locazione registrati da almeno due anni.

(Omissis).

03A01359

COMUNE DI NETRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Netro (provincia di Biella) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordininaria: 6 per mille;

aliquota per unità immobiliare destininata ad uso abitativo e sue pertinenze posseduta in aggiunta all'abitazione principile del proprietario: 7 per mille.

Per abitazione principale è da intendersi il luogo in cui il soggetto dimora abitualmente ed ha la sua residenza anagrafica.

Per seconda casa si intende l'unità immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in alta unità immobiliare (in proprietà o in locazione).

2. di adottare la misura della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale pari ad € 110,00.

(Omissis).

03A01360

COMUNE DI NICOSIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Nicosia (provincia di Enna) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

confermare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,7 per mille;

confermare in € 103,29 annui il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1994, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 1996.

(Omissis).

03A01361

COMUNE DI REVERE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Revere (provincia di Mantova) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota immobile adibito ad abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota alloggi non locati 7 per mille.

(Omissis).

03A01362

COMUNE DI ROGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rogno (provincia di Bergamo) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, ed all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

A) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla lettera *B)* della presente deliberazione, nella misura del 6,5 per mille;

B) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

C) detrazione per abitazione principale e sue pertinenze € 103,29;

D) detrazione per abitazione principale e sue pertinenze € 150,00 per nuclei famigliari, comprendenti persone con invalidità accertata del 100%, con reddito annuo familiare inferiore od eguale ad € 15.000,00.

(Omissis).

03A01363

COMUNE DI SAN CANDIDO (INNICHEN)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Candido (Innichen) (provincia di Bolzano) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:

a) 5,3 per mille: aliquota ordinaria;

b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi regionali concernenti la «disciplina dell'imposta di soggiorno» (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;

d) 5 per mille per l'abitazione principale;

2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in € 258,23.

(Omissis).

03A01364

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Giorgio di Piano (provincia di Bologna) ha adottato il 18 dicembre 2002 e il 19 novembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota agevolata del 5 per mille per:

a) unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

b) unità immobiliare locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) unità immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano come loro abitazione principale;

d) unità immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2 legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;

2) di determinare la detrazione di imposta I.C.I., per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura:

€ 105,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titoli di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, ovvero quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locazione;

€ 150,00 per particolari categorie a basso reddito da definire con propria successiva deliberazione;

dette disposizioni si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3) di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, è scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze;

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 i criteri e requisiti per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione per abitazione principale per particolari categorie di utenti deliberati con D.g. 145 del 28 dicembre 2001;

2) di dichiarare al presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.

03A01365

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Selvazzano Dentro (provincia di Padova) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:

abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,4 per mille. L'aliquota agevolata si applica alle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà;

alloggi e relative pertinenze non locati o sfitti: aliquota del 9 per mille. Si considerano tali gli alloggi non utilizzati, da almeno due anni precedenti l'anno d'imposta, né come abitazione principale e secondaria, né dati in locazione, in comodato ed in uso a terzi;

altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille;

titolari di immobili locati a canone concertato (legge n. 431/1998): aliquota 4 per mille, prevista nella delibera di giunta comunale n. 70 del 17 dicembre 1999, esecutiva, limitatamente al periodo di validità del contratto, debitamente registrato. In tale caso, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Servizio tributi entro il 31 dicembre;

conferma dei valori minimi di riferimento ai fini della non attivazione delle procedure di accertamento per le aree edificabili sottoposte a tassazione come determinati con deliberazione di giunta comunale n. 389 del 15 dicembre 1999;

2) di determinare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta I.C.I., adempimenti e precisazioni per i contribuenti:

detrazione totale dell'imposta per gli immobili dati in concessione al comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1998, per tutta la durata del contratto, debitamente registrato;

detrazione ordinaria sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze: € 129,11;

elevazione della detrazione *sub* 2) a € 258,23 in relazione a particolari situazioni di carattere socio-economico, debitamente documentate, di seguito individuate:

A. Soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico sociale:

1. soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune;

2. soggetti il cui nucleo familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile fiscale non superiore a:

a) a € 10.329,14 se composta da una sola persona;

b) a € 12.911,42 se composta da due persone;

c) a € 18.075,99 se composta da tre persone;

d) a € 21.691,19 se composta da quattro persone, per ogni unità aggiuntiva il reddito va aumentato di € 4.648,11;

3. l'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene;

4. il soggetto richiedente deve possedere l'unità immobiliare a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie ed abitazione;

5. l'unità immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano ed individuata in una delle seguenti categorie:

A/2 abitazione di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultra popolare;

A/6 abitazione di tipo rurale;

A/7 abitazioni in villini;

6. la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da *sub* 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni *sub* 1) e/o 2);

7. la maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o è concessa in comodato a terzi, anche se parenti;

8. la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

B. Al possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di età e che si sia coniugato nel 2002, con un reddito imponibile fiscale complessivo, prodotto dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2002, non superiore a € 25.822,84. La detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene alla data di presentazione della comunicazione.

C. Al possessore di immobile che al 31 dicembre 2002 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (legge n. 104/1992), o di invalidità, certificato con la percentuale minima pari al 70% , che risulti da adeguata documentazione rilasciata dalla competente Commissione medica dell'U.L.S.S. o altro ente. La maggiore detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene, indipendentemente dal livello del reddito di cui al punto *sub A)*.

Adempimenti e spiegazioni per i benefici sub A) B) C)

I soggetti che intendono beneficiare dell'elevazione a € 258,23 della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:

1. presentare la comunicazione all'Amministrazione comunale entro il termine di versamento del saldo I.C.I., documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione che dà titolo per ottenere i predetti benefici; nell'ipotesi *sub C)* la predetta comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi;

2. indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I., con la precisazione che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dall'imposta va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae le su citate destinazioni;

3. dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, così come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati);

4. per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data del 1° gennaio;

5. nel caso di applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione in uso a parenti di primo grado, deve essere informato il Servizio tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro la data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando copia di documenti atti a comprovare l'intestazione e l'utilizzo delle utenze domestiche. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati dichiarati; in tal caso necessita comunicare la cessazione dell'uso gratuito entro l'anno in cui è avvenuta la variazione.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione.

(Omissis).

03A01366

COMUNE DI SOVERATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Soverato (provincia di Catanzaro) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come determinate con delibera della giunta municipale n. 287 del 5 dicembre 2001;

(Omissis).

a) aliquota al 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le pertinenze e per gli immobili aventi categoria catastale D/2;

b) aliquota al 7 per mille per l'unità immobiliare adibita a seconda abitazione e oltre, per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili, per gli altri fabbricati.

03A01367

COMUNE DI ZUCLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Zuclo (provincia di Trento) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 è riconfermata al 4 per mille;

di confermare, *(omissis)* l'aumento a € 155,00 della detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo *(omissis).*

(Omissis).

03A01368

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Nomina del Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 5 del 21 gennaio 2003, l'avv. Antonio Palmieri, segretario generale, è stato nominato quale Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pisa, in sostituzione del dott. Giuseppe Occhipinti. La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto la precedente.

03A01751

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501042/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238